



Comune di Bomporto

**REGOLAMENTO PER
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DEI CITTADINI
NELLA VALORIZZAZIONE
DELLA COMUNITÀ LOCALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 24/10/2018

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Quadro normativo di riferimento

TITOLO II

ATTIVITÀ ED AMBITI DI INTERVENTO

- Art. 5 – Caratteristiche generali
- Art. 6 – Attività solidaristiche e sociali
- Art. 7 – Attività di promozione della cultura e dello sport
- Art. 8 – Attività di cura e rigenerazione dell'ambiente, degli spazi e dei beni pubblici

TITOLO III

REGISTRO COMUNALE DEL VOLONTARIO SINGOLO

- Art. 9 – Definizione
- Art. 10 – Requisiti di iscrizione dei volontari singoli
- Art. 11 – Contenuti del Registro
- Art. 12 – Modalità di iscrizione al Registro
- Art. 13 – Revisione e aggiornamento del Registro

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Art. 14 – Premesse
- Art. 15 – Bando pubblico per la presentazione di proposte di collaborazione
- Art. 16 – Libere proposte di collaborazione
- Art. 17 – Valutazione delle proposte
- Art. 18 – Patto di collaborazione
- Art. 19 – Comunicazione collaborativa e trasparenza
- Art. 20 – Monitoraggio dei progetti e rendicontazione
- Art. 21 – Forme di sostegno
- Art. 22 – Autofinanziamento
- Art. 23 – Forme di riconoscimento

TITOLO V

RESPONSABILITÀ

Art. 24 – Prevenzione dei rischi

Art. 25 – Ripartizione delle responsabilità

Art. 26 – Informativa sulla privacy

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Norme di rinvio

Art. 28 – Clausole interpretative

Art. 29 – Entrata in vigore e sperimentazione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Bomporto, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, intende riconoscere il valore sociale del volontariato, risorsa fondamentale per l'attuazione delle politiche sociali, culturali e ambientali, promuovendo e favorendo tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.

Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, che aumentino il benessere della comunità, migliorino la qualità di vita e gli spazi del territorio, sostengano coesi legami sociali, attuino la massima integrazione delle diverse culture presenti sul territorio e rendano accessibili a tutta la cittadinanza opportunità di crescita del capitale culturale ed educativo.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) *Beni comuni urbani*: i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini ed il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'Ente la responsabilità della cura o rigenerazione degli stessi, al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

b) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Bomporto nelle sue diverse articolazioni organizzative;

c) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività solidaristiche o per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento;

d) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) *Patto di collaborazione*: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché le modalità di impegno volontario in attività promosse dal Comune;

f) *Interventi di cura*: interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

g) *Gestione condivisa*: interventi di cura dei beni comuni urbani, svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Ente con carattere di continuità e di inclusività;

h) *Interventi di rigenerazione*: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, mediante metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidano sul miglioramento della qualità della vita sul territorio;

i) *Spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

l) *Portale istituzionale*: sito ufficiale del Comune di Bomporto.

Art. 3 – Principi generali

La collaborazione tra cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *Fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, l'Ente ed i volontari, siano essi appartenenti ad una Associazione, un gruppo ovvero operanti singolarmente, improntano i loro rapporti alla reciproca fiducia e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse pubblico;

b) *Pubblicità e trasparenza*: il Comune garantisce la massima pubblicità delle opportunità di collaborazione, delle proposte e dei progetti presentati, delle valutazioni effettuate, delle forme di sostegno concesse e dei risultati ottenuti, riconoscendo nella trasparenza lo strumento principe per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi;

c) *Uguaglianza*: l'Amministrazione riconosce l'uguaglianza di diritti degli utenti e la pari dignità personale e culturale di ogni cittadino, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione fisica e sociale o grado di istruzione.

d) *Inclusività*: gli interventi di volontariato, in qualsiasi ambito di applicazione, devono essere concepiti in modo da consentire l'aggregazione di altri cittadini interessati, in qualsiasi momento si manifesti tale volontà;

e) *Sostenibilità*: nell'esercizio della propria funzione di tutela dell'interesse pubblico, il Comune verifica che la collaborazione con i volontari non generi oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sul territorio e la comunità;

f) *Adeguatezza*: le forme di collaborazione tra volontari ed Ente vengono differenziate a seconda dell'ambito di intervento e del beneficio che possono generare, in relazione alle garanzie ed alla qualità della proposta.

g) *Lavoro di rete sul territorio*: Il Comune ed i volontari interessati, al fine di promuovere una positiva influenza sulla qualità della vita del territorio, collaborano con le altre Istituzioni culturali, educative, sociali attive localmente. I partner coinvolti, tramite una progettazione condivisa e lo sviluppo di una costante rete di relazioni, potranno più efficacemente realizzare e valorizzare i propri interventi, sviluppando cultura, informazione e socializzazione.

Art. 4 – Quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento disciplina risorse, modalità e strumenti per attivare e sostenere processi di democrazia partecipata, attraverso metodi che assicurano pubblicità, efficacia, efficienza, inclusività e pari opportunità ai singoli cittadini ed alle organizzazioni di cittadini, siano esse riconosciute in forma associativa o in forma libera.

Il presente Regolamento fa proprio il principio di sussidiarietà, descritto dall'articolo 118 della Costituzione italiana, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere al singolo e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento di attività rivolte al benessere pubblico, in quanto la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può altresì concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di interpretare i bisogni della comunità e di rispondervi efficacemente.

Tale principio è inoltre declinato nel D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare all'art. 8, commi 1 e 3, che prevede che i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzino le libere forme associative e promuovano organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, nonché prevedano momenti di consultazione della popolazione e

procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati atte a favorire la tutela di interessi collettivi.

L'esigenza di incoraggiare il diritto alla partecipazione attiva dei cittadini è regolamentata inoltre dalla L.R. 9 febbraio 2010, n. 3, "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali", che all'art. 2 riporta il seguente obiettivo: "favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture".

TITOLO II ATTIVITÀ ED AMBITI DI INTERVENTO

Art. 5 - Caratteristiche generali

L'impegno civico può essere definito come l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente rivolta alla solidarietà e all'impegno civile, da cittadini che intendano partecipare alla vita comunitaria, in una logica di integrazione e complementarità con quanto svolto dall'Amministrazione pubblica.

Per definizione, le attività di impegno civico, continuative o saltuarie che siano, non possono in alcun modo dar luogo a diritto di precedenza o di preferenza nei concorsi banditi dal Comune ovvero prefigurare un rapporto di dipendenza, ma si svolgono in un'ottica di collaborazione con l'Amministrazione e con i Servizi comunali preposti in relazione al tipo di iniziativa proposta.

I cittadini attivi possono svolgere tali attività come singoli o attraverso formazioni sociali in cui esplicano la loro personalità, stabilmente organizzate o meno, ma non possono essere in alcun modo retribuiti, nemmeno dai beneficiari diretti. Le forme di sostegno a tali attività vengono definite e regolamentate dall'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 6 - Attività solidaristiche e sociali

Gli ambiti di intervento e di impegno dei volontari sono:

- a) attività socio-assistenziali in favore di anziani fragili o non autosufficienti, persone con disabilità o in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione, famiglie vulnerabili, donne vittime di violenza, e così via;
- b) attività educative e formative;
- c) attività di sostegno al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, per le quali si rimanda al relativo Regolamento, approvato con Deliberazione n. 9 del 23/02/2004);
- d) attività di tutela del benessere degli animali;
- e) attività di controllo del vicinato e sicurezza urbana.

All'interno degli ambiti d'intervento sopra citati, le possibili attività di impegno sono:

- a) affiancamento di persone fragili per offrire momenti di compagnia e di sostegno logistico (piccole manutenzioni domestiche, ritiro ricette, e così via);
- b) supporto all'offerta dei centri diurni e socio-riabilitativi, di aggregazione giovanile,

- per quanto riguarda la compagnia e le attività ricreative degli ospitati;
- c)* accoglienza, ascolto ed orientamento di persone in difficoltà;
 - d)* sostegno nei compiti nei centri pomeridiani per minori;
 - e)* supporto alle operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - f)* distribuzione pasti e generi alimentari in mense ed altre realtà impegnate nel sostegno a persone in condizione di povertà;
 - g)* iniziative per favorire il dialogo e l'integrazione tra culture differenti;
 - i)* altre attività analoghe o simili a quelle qui sopra riportate.

Ulteriori e differenti attività possono essere proposte all'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 7 – Attività di promozione della cultura e dello sport

Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti per la produzione di valore culturale per il territorio e per la coesione sociale.

Il Comune può promuovere la creatività anche attraverso la valorizzazione temporanea di immobili e spazi pubblici per ospitare iniziative e manifestazioni di carattere artistico e culturale.

Le possibili attività di impegno dei cittadini in questo ambito sono:

- a)* attività di promozione, formazione e produzione culturale attraverso laboratori e corsi;
- b)* organizzazione, di concerto con il Servizio Biblioteca, di iniziative per la promozione della lettura e del sapere ma anche sostegno alle mansioni dei dipendenti della Biblioteca (incartamento libri, letture per bambini e così via);
- c)* sostegno alla formazione ed alla produzione nel campo dello spettacolo (musica, teatro, danza, audiovisivi);
- d)* realizzazione di manufatti culturali inerenti alla comunità, alla storia e al territorio;
- e)* ampliamento dell'offerta culturale cittadina;
- f)* sostegno all'attività sportiva ed alle Associazioni sportive;
- g)* iniziative per favorire il dialogo e l'integrazione tra culture differenti e la solidarietà internazionale;
- h)* iniziative per la diffusione della cultura della legalità in senso lato (pace e diritti umani, prevenzione della violenza di genere, lotta alle mafie, e così via), in collaborazione con le Associazioni con analoghe finalità e con la “Casa della Legalità” di Sorbara;
- i)* altre attività analoghe o simili a quelle qui sopra riportate.

Ulteriori e differenti attività possono essere proposte all'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 8 – Attività di cura e rigenerazione dell'ambiente, degli spazi e dei beni pubblici

La collaborazione con i cittadini attivi, i gruppi spontanei di cittadini attivi e le Associazioni, può prevedere differenti modalità d'intervento condiviso sul verde, sugli spazi e sugli edifici pubblici, nello specifico:

- a)* cura occasionale;
- b)* cura costante e continuativa;
- c)* gestione condivisa;
- d)* rigenerazione.

Per quanto attinente ai punti *a)* e *b)*, gli interventi sono finalizzati ad integrare e migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, nonché la vivibilità e la fruibilità degli spazi pubblici. Attività di questo tipo possono essere:

- a)* custodia e vigilanza di strutture pubbliche;
- b)* piccoli lavori di manutenzione;
- c)* conservazione e custodia di parchi pubblici, aiuole, aree verdi, aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e degli impianti sportivi;
- d)* altre attività analoghe o simili a quelle qui sopra riportate.

Inerentemente al punto *d)*, si tratta di interventi del tipo:

- a)* progettazione di spazi comuni o di arredo urbano;
- b)* recupero del patrimonio storico;
- c)* riqualificazione dei centri commerciali naturali;
- d)* valorizzazione del territorio rurale.
- e)* promozione dell'ambiente e della cultura del riciclo;
- f)* altre attività analoghe o simili a quelle qui sopra riportate.

Ulteriori e differenti attività possono essere proposte all'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'art. 15 del presente Regolamento.

TITOLO III

REGISTRO COMUNALE DEL VOLONTARIO

Art. 9 - Definizione

Il Comune di Bomporto redige e aggiorna il "Registro Comunale del Volontario", allo scopo di attivare forme di collaborazione con i singoli cittadini interessati a svolgere attività di pubblico interesse, integrative dei servizi comunali e senza fini di lucro, anche indiretto.

Il Registro comunale è costituito da singoli volontari, che operano in modo spontaneo e gratuito con caratteristica di complementarietà e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune nei seguenti ambiti:

- a)* attività solidaristiche e sociali, socio-sanitarie ed assistenziali (art. 6);
- b)* attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;attività sportive e tempo libero (art. 7);
- c)* attività di cura e rigenerazione dell'ambiente, degli spazi e dei beni pubblici (art. 8).

Il Registro è dunque suddiviso nelle sezioni tematiche relative alle tre macroaree più sopra richiamate e meglio descritte al Titolo II.

L'iscrizione ad una sezione tematica del Registro è puramente indicativa dell'attività svolta in maniera predominante e non osta allo svolgimento da parte del volontario di attività rientranti in altri settori.

Art. 10 - Requisiti di iscrizione dei volontari singoli

I cittadini che vogliono iscriversi al Registro Comunale del Volontariato singolo devono possedere i seguenti requisiti:

- a)* età non inferiore a 18 anni;
- b)* residenza, domicilio o attività lavorativa nel territorio comunale;
- c)* eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'ambito specifico di interesse,

fatta salva la possibilità di iscrizione in altra sezione del Registro;
d) ulteriori requisiti richiesti dalla legge per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione.

Art. 11 - Contenuti del Registro Comunale del Volontario

Il Registro indica:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

Art. 12 - Modalità di iscrizione al Registro Comunale del Volontario

Le domande, indirizzate al Comune di Bomporto – Servizio Sport e Volontariato, vanno presentate utilizzando apposito modulo, in cui saranno indicati gli elementi previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.

L'iscrizione è subordinata alla verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora il Servizio deputato non risponda entro il termine di trenta giorni il richiedente s'intende iscritto al Registro comunale.

In caso di diniego, adeguatamente motivato e notificato tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, il Servizio Sport e Volontariato, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione al Registro, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni, entro il termine perentorio di dieci giorni.

Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi necessari. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

Ogni variazione o aggiornamento dei dati forniti con la domanda d'iscrizione deve essere tempestivamente comunicato al Servizio competente.

Con la domanda di iscrizione al Registro del Volontario singolo, il richiedente accetta il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 679, "Regolamento generale sulla Protezione dei Dati".

Art. 13 - Revisione e aggiornamento del Registro Comunale del Volontario

A cadenza quinquennale il Comune invierà ai volontari una scheda di aggiornamento per verificare la volontà di permanere nel Registro Comunale del Volontario.

In caso di mancata risposta si provvederà alla cancellazione.

La cancellazione dei volontari dal Registro potrà inoltre avvenire per le seguenti cause:

- a) espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- b) gravi negligenze nello svolgimento delle attività riscontrate e comunicate in forma scritta dal Servizio competente o su segnalazione da parte dei beneficiari delle attività stesse;
- c) ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali era stata dichiarata

disponibilità;

d) mancata risposta entro i termini previsti dalle procedure periodiche di revisione;

e) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 14 - Premesse

La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale dell'esercizio della stessa.

Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nel Servizio Sport e Volontariato la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione.

Tale Servizio provvede direttamente all'attivazione dei Servizi interessati, ed è il punto di riferimento per un rapporto di comunicazione collaborativa tra i Servizi sopracitati e la cittadinanza attiva.

Art. 15 - Proposte di collaborazione

La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune mediante Bandi, Avvisi Pubblici o altre forme di invito pubblico;

L'iter procedurale è definito dall'Avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

I cittadini attivi, accettando le regole previste dall'Avviso, possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.

b) la proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento;

L'iter procedurale è definito dall'Amministrazione che valuta la proposta di collaborazione.

Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini devono ricevere il consenso del Comune, che viene disciplinato nel patto di collaborazione.

Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia.

Le proposte possono pervenire da tutti i cittadini residenti nel Comune di Bomporto regolarmente iscritti al Registro Comunale del Volontario, in modo autonomo o in raggruppamento, e dai soggetti privi di scopo di lucro o con finalità mutualistiche che abbiano la propria sede nel territorio comunale e/o siano regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Forme associative.

In particolare, i Soggetti che possono presentare un progetto sono:

- *) singoli cittadini iscritti al Registro Comunale del Volontario;
- *) raggruppamenti di cittadini iscritti al Registro Comunale del Volontario;
- *) Associazioni di Volontariato, di promozione sociale, onlus e altri Soggetti non a scopo di lucro iscritti all'Albo delle Forme associative del Comune di Bomporto;
- *) scuole afferenti all'Istituto Comprensivo Bomporto – Bastiglia ed altri Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, del Comune di Bomporto.

Art. 16 – Ammissibilità delle proposte di collaborazione

Sono ammissibili esclusivamente le proposte che presentano i seguenti elementi:

- a) gli interventi per i quali si chiede il finanziamento devono riguardare spazi o beni comuni o collettivi, materiali o immateriali, oppure attività intraprese nell'interesse della collettività o di utenti specifici quali ad esempio soggetti fragili, giovani, anziani, disabili o anche nei confronti di animali, come previsto dal Titolo II del presente Regolamento;
- b) le attività previste devono svolgersi nel territorio del Comune di Bomporto o riguardare elementi fisici, urbanistici o naturalistici siti nel Comune di Bomporto.

Non sono ritenute ammissibili proposte che:

- a) si svolgano all'esterno del territorio comunale o abbiano ricadute prevalentemente all'esterno del Comune di Bomporto;
- b) prevedano la valorizzazione di spazi o manufatti di proprietà di privati o soggetti formalmente riconosciuti aventi scopo di lucro;
- c) siano volti a creare vantaggio a soggetti privati;
- d) pervengano da soggetti che non rispettino i requisiti richiesti dal presente Regolamento;
- e) siano presentate mediante modulistica diversa da quella espressamente prevista dall'Avviso pubblico o attraverso moduli contenenti omissioni e/o errori sostanziali di compilazione.

Art. 17 – Valutazione delle proposte

Il Servizio Sport e Volontariato, deputato alla gestione delle proposte, procederà ad un preliminare esame di ammissibilità dei progetti, individuando quelli che rispondono ai criteri di corretta e adeguata presentazione della proposta e ai criteri di selezione indicati nel presente Regolamento, nonché ai criteri di sostenibilità tecnica ed economica con il supporto dei Servizi competenti.

Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, Il Servizio preposto lo comunica al proponente, illustrandone le motivazioni.

Le proposte in grado di rispondere positivamente all'istruttoria del Servizio Sport e Volontariato, saranno valutati da un'apposita Commissione di esperti, nominata dal Servizio Sport e Volontariato, che provvederà a valutare ciascun progetto secondo i seguenti criteri:

- a) la qualità del progetto e coerenza con l'obiettivo stabilito;
- b) la fattibilità dell'idea progettuale e congruità economica;
- c) la condivisione e fruibilità per la collettività locale;
- d) l'originalità e carattere innovativo del progetto, in grado di offrire un valore aggiunto rispetto alle attività ordinarie del Comune.

Individuate le proposte migliori e più rispondenti ai criteri previsti, l'iter amministrativo si

conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

Art. 18 – Patto di collaborazione

Il patto, definito dall'art. 2 del presente Regolamento, disciplina la collaborazione tra il Comune di Bomporto ed i cittadini attivi, a conclusione dell'iter di valutazione della proposta, come meglio declinato dal precedente articolo.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità delle attività e degli interventi concordati e della durata della collaborazione. A seconda delle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, il patto definisce in particolare:

- a) gli obiettivi perseguiti e le azioni condivise;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini ed Ente;
- i) l'affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole dello specifico patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Con la sottoscrizione del patto il cittadino attivo si impegna a:

- a) rifiutare ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
- b) dare immediata comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- c) partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate;
- d) operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie;
- e) in caso di attività che comportano relazioni con minori, dichiarare l'assenza dei motivi ostativi previsti dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo

Internet" che prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600-septies c.p comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 19 - Comunicazione collaborativa e trasparenza

Il Comune riconosce nel portale del Volontariato il luogo naturale per instaurare e favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, pertanto lo utilizza come canale principe per informare la cittadinanza sulle opportunità di partecipazione alla vita pubblica della comunità.

Il portale del Volontariato è utilizzato per la pubblicazione:

- a) delle procedure da seguire per la presentazione delle proposte, dopo la scadenza del termine di presentazione;
- b) dell'iter di selezione dei progetti presentati a cura dalla Commissione;
- c) dei progetti ammessi alla realizzazione;
- d) delle modalità di sostegno delle attività e all'individuazione dei destinatari;
- e) dei rendiconti tecnici ed economici dei progetti realizzati.

Il Comune si riserva la possibilità di rendere pubblici i progetti presentati attraverso ulteriori ed eventuali canali di comunicazione di volta in volta individuati.

I progetti che riceveranno il finanziamento e il materiale promozionale relativo a ciascuno di essi (volantini, opuscoli, manifesti, ecc.) dovranno riportare il logo del Comune di Bompoto.

La pubblicità delle comunicazioni e del rapporto di collaborazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 20 - Monitoraggio dei progetti e rendicontazione

Lo stato di attuazione dei progetti è seguito dall'Amministrazione per tutta la durata del patto di collaborazione e secondo le modalità individuate da tale documento.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di interrompere i progetti nel caso essi si dimostrino difformi da quanto stabilito con il patto di collaborazione o nell'eventualità di altre infrazioni al documento congiuntamente sottoscritto.

Al termine del progetto, i Soggetti promotori dovranno necessariamente ed inderogabilmente presentare all'Amministrazione il rendiconto tecnico ed economico dell'iniziativa, con relativa documentazione delle spese effettivamente sostenute.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, nonché il riscontro, a seguito di accertamento d'ufficio, di presentazione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione, determina la decadenza dell'assegnazione del sostegno concesso.

Art. 21 – Forme di sostegno

Il Comune di Bomporto riconosce il valore delle proposte pervenute dalla comunità in termini di miglioramento della qualità della vita, degli spazi e delle relazioni interpersonali, pertanto definisce di volta in volta possibili forme di sostegno, nello specifico:

- a) materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale;
- b) affiancamento nella progettazione;
- c) risorse finanziarie a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

Per quanto riguarda il punto a), Il Comune può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono eventualmente forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Per quanto attinente al punto b), qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Rispetto al punto c), Il Comune concorre, laddove concordato e nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività solidaristiche e delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

Nel definire le forme di sostegno, l'Ente riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura di cui al punto a) del presente articolo.

Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti imputabili secondo quanto definito dal D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

Possano essere rimborsati i costi relativi a:

- a) Acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) Polizze assicurative;
- c) Costi relativi a servizi e/o a professionalità necessari per la progettazione, l'organizzazione, la promozione, il coordinamento e la formazione dei cittadini, in misura superiore al 50% alla determinazione dei costi rimborsabili.

Al fine di dare realizzazione agli obiettivi del presente Regolamento, l'Amministrazione destina una quota annuale, che verrà resa nota nell'Avviso pubblico, all'assegnazione dei contributi con apposita deliberazione di Giunta comunale, solo ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale da parte del Consiglio comunale, dando atto che in tale sede si potrà modificare l'ammontare delle risorse erogabili sulla base dell'effettivo stanziamento per l'annualità in corso.

Non sono ammessi a questo tipo di sostegno i progetti che ricevano già uno stanziamento dal Bando annuale riservato alle Associazioni inserite nell'Albo Comunale delle Forme associative

o da altro Ente pubblico.

Art. 22 – Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

I promotori dei progetti selezionati dall'Amministrazione potranno attivarsi per la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle attività previste, con diverse modalità di autofinanziamento.

- a) attività di *fundraising*: organizzazione di eventi di autofinanziamento (cene, manifestazioni, eventi dedicati, e così via.);
- b) ricerca di *sponsorship* con partner privati: i promotori del progetto possono fare ricorso a partner che sostengono il progetto finanziariamente oppure attraverso la fornitura gratuita di prodotti o servizi;
- c) attività di *crowdfunding*: raccolta fondi da singoli cittadini, associazioni, comitati, e così via.

Art. 23 – Forme di riconoscimento

Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, stabiliti e deliberati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, anche con indicazioni dei Servizi comunali coinvolti.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

TITOLO V RESPONSABILITÀ

Art. 24 - Prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale sulla base della valutazione dei rischi.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli

infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 25 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune ed i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I predetti cittadini assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Norme di rinvio

Per tutti quegli aspetti non disciplinati dal presente atto valgono le norme dei regolamenti comunali, oltre alle leggi regionali e nazionali in materia.

Art. 27 – Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di impegnarsi in attività solidaristiche e di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 28 – Entrata in vigore e sperimentazione

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della Deliberazione di Consiglio che lo approva.

Il presente Regolamento rappresenta una innovazione in materia di inclusività, partecipazione, cittadinanza attiva e nuove modalità di collaborazione tra pubblico e privato, per questo motivo le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi, con l'obiettivo di rispondere in modo trasparente, efficiente ed efficace alle domande di partecipazione del territorio.

Art. 29 - Diffusione e comunicazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Bomporto, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e "Atti e documenti".

Copia del presente Regolamento è inoltre presente presso il Servizio Sport e Volontariato e messa a disposizione degli utenti per la consultazione.